



CITTÀ DI FIUMICINO

AREA SVILUPPO ECONOMICO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Al S.U.A.P.

Sportello Unico delle Attività Produttive

COMUNICAZIONE DI VENDITA SOTTOCOSTO

(D.P.R. 06.04.01 N. 218)

Il Sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il ____/____/_____
e residente in _____ (prov. _____) via/piazza _____
_____ n. _____ codice fiscale _____
in qualità di **Titolare** |__| o **Legale Rappresentante** della Società |__| _____
_____ con sede in _____ (prov. _____)
via/piazza _____ n. _____
C.F.: _____ P. IVA _____
Telefono _____ e.mail _____;
titolare dell'esercizio ubicato in Fiumicino, (indicare Via/largo/piazza/ e n° civico) _____

oppure inserito in un Centro Commerciale denominato _____
Unita' Locale n. _____.
in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa n. _____ rilasciata in data ____/____/_____
ovvero in attività a seguito della comunicazione/S.C.I.A. prot. n. _____ del ____/____/_____
per la vendita dei prodotti compresi nel settore:

Alimentare |__| Non Alimentare |__| Misto |__|

COMUNICA

Che, ai sensi e nel rispetto del DPR 06.04.01 n. 218, della circolare 3528/C del 24.10.01 e dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31.03.98 n. 114, intendo effettuare una

VENDITA SOTTOCOSTO

di n. ____|(massimo cinquanta) **referenze**(prodotti), dal giorno ____| mese _____ (compreso),
per una durata complessiva di giorni _____ (in lettere).

Appartenente a:

(Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

Settore merceologico

Tipologia esercizio commerciale

ALIMENTARE

AL DETTAGLIO DI VICINATO

NON ALIMENTARE

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

MISTO

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

SI DICHIARA ALTRESI'

(Apporre una crocetta negli appositi spazi, secondo le ipotesi che ricorrono)

- è la prima vendita sottocosto del corrente anno solare;
- nell'anno solare in corso è stata già effettuata una vendita sottocosto;
- nell'anno solare in corso è sono state già effettuate due vendite sottocosto;
- sono comunque trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima dell'anno solare)

Allegati Obbligatoria da firmare digitalmente: (barrare il quadratino corrispondente)

- copia di un documento in corso di validità del dichiarante (nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura;);
- copia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non UE;
- ove necessari, incarico per la sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica (procura ai sensi dell'art.1392 c.c.);
- elenco referenze.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile utente, in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e successive integrazioni e modificazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali:

- il Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM) - Centralino 06.65210.245 - C.F. 97086740582, P.IVA 02305601003 PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

- il Responsabile per la protezione dei dati Personali potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@comune.fiumicino.rm.it

La presente è un'informativa sintetica, si rimanda al testo completo dell'informativa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile nel sito web di questa Amministrazione all'indirizzo www.comune.fiumicino.rm.it, sotto la voce "Privacy" o "Responsabile Protezione Dati".

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.

I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l'Area – ufficio di competenza o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, e potranno essere comunicati ad altri soggetti nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso.

Il conferimento dei dati è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi richiesti e in taluni casi rappresenta un obbligo di legge. La mancata fornitura dei dati richiesti potrà comportare l'impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti.

Soggetto delegato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell'U.O. di competenza.

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 presentando un'istanza al Titolare nonché rivolgersi all'Autorità Garante per proporre reclamo.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data / /

Il dichiarante

ATTENZIONE: LA VENDITA SOTTOCOSTO PUO' AVERE UNA DURATA MASSIMA DI DIECI GIORNI. NON PUO' ESSERE EFFETTUATA PER PIU' DI TRE VOLTE L'ANNO E SE NON SONO TRASCORSI ALMENO 20 GIORNI DA QUELLA PRECEDENTE – SALVO CHE PER LA PRIMA DELL'ANNO.

AVVERTENZE

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

■ E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza (cfr. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218). Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al Comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto (cfr. circolare 24/10/201, n. 3528/C, punto 2.3).

■ Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (cfr. art. 1, c.4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218).

■ Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:

a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima dalla vendita.

■ Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.

■ Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.

■ Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a L. 3.098,74. In casi di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni (cfr. art. 15, c. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

■ Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione va allegato l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario, al fine di favorire l'attività di controllo.